

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PANTELLERIA

ART. 1

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1. E' stato istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 12/07/2017 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Pantelleria (di seguito GCVPC), nella sede legale del Comune di Pantelleria, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del D.lgs. n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il Comune di Pantelleria ha già provveduto all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana (al registro n. 1342) e provvederà all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (cd RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri enti del Terzo settore".

ART. 2

Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC.
2. Il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC, al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 1/2018 che di seguito si elencano:
 - a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinari dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 1/2018;
3. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente Regolamento.

ART. 3

Obiettivi del gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo

di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.lgs. n. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

ART. 4 **Attività del GCVPC**

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al D.lgs. n. 81/2008 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 1/2018 come sopra specificati;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D.lgs. n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune di Pantelleria, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
4. Il Comune di Pantelleria, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a) il registro dei volontari iscritti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12;
5. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

ART. 5 **Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, residenti e/o domiciliati nel Comune di Pantelleria, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni a partire dal 16° anno di età, i quali possono essere impiegati nello svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec etc...);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) copia del codice fiscale;
 - e) CV/Professionale;
 - f) autocertificazione attestante la non espulsione da Organizzazioni/Associazioni/Gruppi di volontariato;
 - g) autocertificazione attestante l'insussistenza di condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio;
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune di Pantelleria e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12. La definitiva ammissione avviene con decreto del Sindaco.
 6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
 7. Il Comune di Pantelleria promuove ed incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

ART. 6

Volontari effettivi e allievi volontari

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, come specificato all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento, che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali nonché il relativo periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale.
2. Durante il periodo di prova, gli allievi volontari presenzieranno alle attività di protezione civile in funzione di osservatori, affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
3. Gli allievi volontari minorenni, a partire dal 16° anno di età, potranno essere impiegati all'interno della sede per compiti non operativi e dopo una breve formazione interna per le attività loro consentite.
4. Ai volontari effettivi che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - b) tesserino di appartenenza al GCVPC, di colore bianco e dimensioni 9cm x 5,5 cm, firmato dal Sindaco e con timbro a secco, contenente il logo del Comune, il logo della Protezione Civile Regione Siciliana riportante la dicitura "Volontariato", le generalità e l'eventuale specializzazione;
 - c) vestiario e D.P.I. idonei;
 - d) copia del Regolamento.

ART. 7

Perdita della qualità di appartenenza al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC, sia quale volontario effettivo che quale allievo volontario, si perde per:
 - a) recesso volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita della qualità di appartenente al GCVPC, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco, sulla base di fatti

- accertati e suffragati da sufficienti elementi a sostegno.
3. Il Sindaco, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
 4. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta al Coordinatore operativo e al Sindaco: in tal caso non è necessaria l'adozione di alcun atto formale da parte del Sindaco, essendo sufficiente l'annotazione da parte dell'Ufficio comunale competente sul registro dei volontari iscritti di cui all'art. 4, comma 4 lett. a) del presente Regolamento.
 5. La perdita dell'appartenenza al GCVPC comporta la restituzione dell'equipaggiamento personale e delle attrezzature affidate in comodato d'uso, entro il termine di trenta giorni dalla effettiva cessazione, decorrente, nel caso di provvedimento del Sindaco, dalla data di quest'ultimo mentre, nel caso di recesso volontario, dalla data di trasmissione al Coordinatore operativo e al Sindaco.
 6. Nel caso in cui non avvenga la restituzione di quanto descritto al precedente punto e nei termini previsti, sarà addebitato all'inadempiente, con atto formale da parte dell'Ufficio competente, il costo del materiale non consegnato, al prezzo corrente per il suo riacquisto.

ART. 8

Diritti dei volontari

1. Il volontario del GCVPC, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. n. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 per lo svolgimento dell'attività di volontariato del GCVPC.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

ART. 9

Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni ed alle assemblee del GCVPC, ai corsi di addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo, di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento, ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

ART. 10

Organi e cariche del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;

- c) Coordinatore operativo.
- 2. All'interno del GCVPC sono previste le seguenti cariche:
 - a) Segretario;
 - b) Capi squadra/Vice Capi Squadra.

ART. 11

Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. Essa si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
3. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo anche su istanza della maggioranza dei volontari effettivi, secondo quanto previsto dal precedente comma 2 del presente articolo.
4. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
5. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
6. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - a) elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c) elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.
7. I lavori dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo di cui al successivo art. 13 e dal Segretario di cui al successivo art.14;
8. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea deve essere conservato a cura dell'Ufficio comunale di riferimento ed inserito all'interno del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al precedente art. 4, comma 4 lett. b) del presente Regolamento.

ART. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo.
2. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio Direttivo presenti.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza, in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso.
5. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo. Il verbale deve essere conservato a cura dell'Ufficio comunale di riferimento ed inserito all'interno del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 4, comma 4 lett. c) del presente Regolamento.
6. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione

- sovrintende il Coordinatore operativo;
- b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei Piani di Protezione Civile;
- c. definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

ART. 13

Coordinatore operativo e Vice-Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui al precedente art. 11, comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 1/2018. La durata del mandato decorre dalla data di adozione del Decreto Sindacale di nomina.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile:
 - a. con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale;
 - b. con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune;
 - c. con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura della Protezione civile.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune di Pantelleria e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il Coordinatore operativo individua e nomina, se necessario, i Capi squadra ed i Vice capi squadra, nel caso in cui il GCVPC sia organizzato in sezioni operative specializzate, di cui al successivo art. 15.
7. Compete al Coordinatore operativo la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune di Pantelleria.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-Coordinatore operativo, secondo le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento per lo svolgimento delle relative attività. La elezione verrà formalizzata con apposito Decreto Sindacale, dalla cui data decorre il mandato del Vice-Coordinatore operativo del GCVPC.
11. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dell'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5 del presente Regolamento nei casi in cui venga compromessa la serenità, la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del GCVPC (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manifesta incompatibilità coi volontari, comportamenti scorretti sia nei confronti dei volontari che della cittadinanza o nei confronti degli altri enti di riferimento, per disposizioni di servizio incongruenti o illogici etc...).
12. Il Coordinatore operativo può essere, altresì, revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, sulla base di fatti accertati e suffragati da sufficienti elementi a sostegno, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del presente Regolamento.
13. Il provvedimento di revoca del Coordinatore operativo è adottato dal Sindaco con decreto.

14. Il mandato del Vice-Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente nei casi e secondo le modalità previste per la revoca del Coordinatore operativo.

ART. 14 **Segretario**

1. Il Segretario viene nominato direttamente dal Coordinatore operativo all'interno del GCVPC tra i volontari (effettivi e/o allievi) che abbiano maturato esperienza in pratiche amministrative e/o di segreteria, anche desumibili dal CV/Professionale allegato al momento della presentazione dell'istanza di adesione al GCVPC ovvero da certificazioni, abilitazioni, attestazioni e simili presentate successivamente.
2. Il Segretario, su mandato del Coordinatore operativo:
 - a. convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - b. redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. cura i rapporti amministrativi con l'Ufficio comunale competente al quale verranno trasmessi l'elenco dei volontari ed i verbali per la conservazione nei registri e libri di cui all'art. 4, comma 4 del presente Regolamento.

ART. 15 **Organizzazione operativa del GCVPC** **Specializzazioni Capi Squadra/Vice Capi Squadra**

1. In base a quanto previsto dal vigente Piano di protezione civile del Comune di Pantelleria e ai rischi all'interno del territorio, l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo individuano le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Qualora gli organi del GCVPC individuino le specializzazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, ed il GCVPC venga organizzato in sezioni operative strutturate, ai sensi del comma 3 del presente articolo, il Coordinatore operativo procederà con la individuazione di un Responsabile per ogni settore operativo e di un Capo Squadra con il preciso ruolo di coordinamento interno alla squadra nonché di collegamento con gli altri Capi Squadra.
5. Ogni Capo Squadra potrà nominare un Vice Capo Squadra che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.
6. Le nomine di Responsabile di settore operativo, di Capo Squadra e di Vice-Capo Squadra da parte del Coordinatore devono risultare da apposito atto, che verrà trasmesso, da parte del Segretario di cui all'art. 14 del presente Regolamento, all'Ufficio comunale competente per la conservazione all'interno del registro dei volontari di cui all'art. 4, comma 4 lett. a) del presente Regolamento.
7. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5 del D.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del D.lgs. n. 1/2018.
8. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
9. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune di Pantelleria, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

ART. 16

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di Pantelleria assegna al GCVPC una sede operativa, individuata temporaneamente nei locali di Via San Nicola n. 42.
2. I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune di Pantelleria, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Pantelleria.
3. Il Comune di Pantelleria fornisce al GCVPC mezzi ed attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso del volontario di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di Pantelleria, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune di Pantelleria si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune di Pantelleria da parte di altri enti.
8. I materiali, l'abbigliamento tecnico, le attrezzature ed i veicoli vengono consegnati mediante apposito verbale di consegna, redatto in duplice copia e controfirmato dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente, o suo delegato, unitamente al Coordinatore operativo il quale sarà responsabile della conservazione e dell'uso degli stessi, salva la nomina di un Responsabile specifico da parte dello stesso.
9. L'uso di veicoli in dotazione al GCVPC dovrà essere rilevato da apposito foglio macchina all'interno del quale andranno indicate la data, l'ora di uscita e di rientro, il motivo, i km percorsi ed i nominativi del conducente e dei passeggeri presenti al momento dell'utilizzo con le relative sottoscrizioni. Copia del foglio macchina dovrà essere trasmesso con cadenza mensile all'Ufficio comunale competente, il quale provvederà alla sua conservazione.

ART. 17

Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune di Pantelleria, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 1/2018.
2. Nel bilancio del Comune di Pantelleria sono previsti:
 - a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni etc...;
 - b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune di Pantelleria, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.